



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

di concerto con

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, il quale stabilisce che "l'Amministrazione statale può, con decreto del Ministro per la marina mercantile, per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima e del Ministro per i trasporti per le navi ed i galleggianti destinati alla navigazione interna, affidare agli istituti autorizzati a norma dell'art. 1 le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento e al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo, e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione";

VISTO l'articolo 164 "Condizioni di navigabilità" del Codice della navigazione, che prevede alla lettera d), tra i requisiti cui debbono rispondere le navi, "condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi";

VISTO il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva 2009/15CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime";

CONSIDERATO che il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 non ha abrogato la norma cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;

CONSIDERATO che il suddetto decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 limita la sua efficacia alle navi nazionali rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, così che il sistema di individuazione delle figure affidatarie del controllo tecnico sulle costruzioni delle navi di bandiera italiana non soggette all'applicazione delle convenzioni internazionali è rimasto disciplinato dagli artt. 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 340/1947;

CONSIDERATO che secondo l'articolo 3 del già citato disposto n. 340 del 1947, l'Amministrazione ha la possibilità di affidare i controlli sulle costruzioni navali, agli "istituti autorizzati a norma dell'art. 1" del medesimo disposto;

CONSIDERATO che gli "istituti autorizzati" ai sensi degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. C.P.S. n. 340/1947 sono figure tecniche normativamente distinte dagli Organismi autorizzati ed affidati ai sensi del decreto legislativo n. 104/2011;

CONSIDERATO che la possibilità, per gli Organismi autorizzati ed affidati ai sensi del decreto legislativo n. 104/2011, di esercitare le medesime funzioni rispetto a navi nazionali non rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, non opera automaticamente, ma è attualmente subordinata alla presentazione di apposita istanza ed al rispetto di specifici criteri stabiliti dall'Amministrazione con la nota prot. n. 6543 del 23 aprile 2012;

VISTO l'articolo 3, lettera f) della legge 5 giugno 1962, n. 616 "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", che definisce quale "ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto ministeriale n.151 del 30 maggio 2024, concernente l'individuazione e la definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

di concerto con

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, come modificato dal DPCM 23 dicembre 2021, n. 243, dal DPCM 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal DPCM 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella G.U. n. 286 del 7 dicembre 2023, recante la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

VISTA la nota prot. n. 6543 del 23 aprile 2012, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato i criteri di autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale destinato alla navigazione marittima non rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione e di affidamento ai sensi del decreto legislativo n. 104/2011;

RITENUTO di procedere, in considerazione delle modifiche normative intervenute, alla ridefinizione dei criteri per procedere all'autorizzazione degli Organismi riconosciuti all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale destinato alla navigazione marittima non rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, ai fini dell'acquisizione, da parte dei suddetti Organismi, della qualifica di "ente tecnico" secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera f) della legge 5 giugno 1962, n. 616;

CONSIDERATO che, per il naviglio nazionale destinato alla navigazione marittima non rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, sono state introdotte nel tempo norme ai fini della tutela ambientale;

CONSIDERATO che gli Organismi autorizzati all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale destinato alla navigazione marittima non soggetto alle convenzioni internazionali dovranno operare in qualità di "enti tecnici" anche per l'applicazione delle norme relative alla tutela ambientale;

RITENUTO di integrare con la normativa in materia ambientale i redigenti criteri per procedere all'autorizzazione degli organismi riconosciuti all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale destinato alla navigazione marittima non rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) *naviglio nazionale*: le navi e i galleggianti di bandiera italiana destinati alla navigazione marittima che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 104/2011;
- b) *ispezioni, controlli e visite*: gli accertamenti che sono obbligatori in forza delle norme di cui all'articolo 5 del presente decreto per l'esecuzione delle operazioni o funzioni indicate al successivo articolo 4;
- c) *organismo riconosciuto*: un organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009, in possesso di delega per il rilascio dei certificati statuari delle navi di bandiera italiana soggette alle convenzioni internazionali, nonché per l'esecuzione delle ispezioni e dei relativi controlli ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
- d) *ente tecnico*: l'ente definito dall'articolo 3 lettera f) della legge 5 giugno 1962, n. 616;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

di concerto con

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE

e) *Amministrazione*: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ed il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione Generale tutela della biodiversità e del mare.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente decreto disciplina il rapporto tra l'Amministrazione e gli organismi riconosciuti da questa preposti all'ispezione e al controllo del naviglio nazionale.
2. Con il presente decreto sono fissate altresì le condizioni in base alle quali l'Amministrazione, nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa, autorizza gli organismi riconosciuti all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale.

Articolo 3 (Autorizzazione)

1. L'Amministrazione, con proprio decreto direttoriale, autorizza gli organismi riconosciuti, che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale.
2. Gli organismi riconosciuti autorizzati ai sensi del comma 1 acquisiscono la qualifica di "ente tecnico" ed esercitano le attività di cui all'articolo 4 nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e responsabilità tecnica, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 391/2009 e dal decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

Articolo 4 (Oggetto dell'autorizzazione)

1. All'ente tecnico sono affidate mediante l'autorizzazione di cui all'articolo 3 le operazioni o funzioni attinenti a:

- a) accertamento e controllo delle condizioni di navigabilità;
- b) assegnazione della linea di massimo carico e, per le unità da pesca, dell'altezza di prora;
- c) stazzatura delle navi;
- d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;
- e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;
- f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione;
- g) controllo sulle misure di protezione e prevenzione dell'inquinamento prodotto dalle navi, nonché sulla effettiva capacità di gestione dei rifiuti prodotti in esercizio, con particolare riferimento alla disponibilità di adeguati sistemi di raccolta, stoccaggio e conferimento in porto, in funzione della configurazione strutturale e impiantistica dell'unità, compatibilmente con il tipo di navigazione e del servizio svolto, nel rispetto della normativa nazionale e unionale vigente;

nonché tutte le altre attività concernenti il ruolo di ente tecnico richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo.

Articolo 5 (Normativa di riferimento)

1. Per le attività di cui ai punti a), d), e f) dell'articolo 4 l'ente tecnico deve fare riferimento alla seguente principale normativa nazionale:

- articolo 164 del Codice della navigazione, lettera d) "Condizioni di navigabilità";



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

di concerto con

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE

- legge 16 giugno 1939, n. 1045 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;
- legge 5 giugno 1962, n. 616 "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- legge 10 aprile 1981, n. 158, recante Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); in particolare: n.92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo, adottata a Ginevra il 18 giugno 1949; e la n. 133, concernente l'alloggio dello equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari) adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L.31 dicembre 1998, n. 485
- decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 (relativamente ai Titoli II e III);
- decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 "Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali" e successive modifiche e integrazioni;
- regolamento (CE) n. 336/2006 del 15 febbraio 2006 sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;
- legge 23 settembre 2013, n. 113 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno – (Titolo 3; Titolo 4, Regola 4.3, Linee guida B4.3.2 e B4.3.3 della Convenzione);
- regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

2. Per l'attività di cui al punto b) l'ente tecnico dell'articolo 4 deve fare riferimento alla seguente normativa principale nazionale:

- legge 5 giugno 1962, n. 616 "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 "Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili";
- decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 "Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri".
- decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 "Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali" e successive modifiche e integrazioni;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

di concerto con

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE

- regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

3. Per l'attività di cui al punto c) dell'articolo 4, l'ente tecnico deve fare riferimento alla seguente normativa principale nazionale:

- legge 5 giugno 1962, n. 616 "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- legge 29 giugno 1913, n. 796 "relativa alla stazzatura delle navi";
- decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 "Regolamento per la stazzatura delle navi";
- decreto ministeriale 25 luglio 1918 "Istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti";
- regio decreto 5 aprile 1928, n. 929 "Disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti";
- decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 "Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico".

4. Per l'attività di cui al punto g) dell'articolo 4, l'ente tecnico deve fare riferimento alla seguente normativa principale nazionale:

- legge 29 settembre 1980, n. 662, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73);
- legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ed esecuzione del protocollo che modifica la predetta Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi adottata a Londra il 17 febbraio 1978 (Marpol 73/78).

4.1 Inquinamento da idrocarburi

- decreto del Ministero della marina mercantile 28 agosto 1987 "Obbligo di certificazione, in conformità all'art. 1 della convenzione Marpol 73/78, alle petroliere e alle navi diverse da queste non tenute a munirsi di certificato IOPP";
- decreto del Ministero della marina mercantile 3 dicembre 1988 "Dichiarazione di conformità all'allegato I della convenzione Marpol 73/78 per le navi petroliere aventi stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e per le navi diverse dalle petroliere aventi stazza lorda inferiore a 400 tonnellate impegnate sia in viaggi nazionali che internazionali";
- decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50 "Approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi".

4.2 Sostanze liquide nocive alla rinfusa

- decreto del Ministero della marina mercantile 27 novembre 1987 "Estensione della certificazione, prevista dall'allegato II della convenzione Marpol 73-78, alle navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa, abilitate a viaggi nazionali o di estensione minore";
- circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura prot. n. 19897 del 13 agosto 2008 "Obblighi e procedure derivanti dall'applicazione dell'Allegati II alla Convenzione Marpol 73/78".

4.3 Liquami e Rifiuti solidi



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

di concerto con

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE

- decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197 “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”;
- decreto legislativo 8 marzo 2024, n.46 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”.

4.4 Emissioni in atmosfera

- legge 6 febbraio 2006, n. 57 – Adesione al Protocollo Marpol 1997 (Allegato VI);
- decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino”.

4.5 Normativa generale ambientale e sanzionatoria

- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”;
- direttiva (UE) 2024/3101, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE (in attesa di recepimento).

4.6 Normativa unionale di attuazione

- regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022 “recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata”.

5. Per le attività di cui ai commi precedenti, l'ente tecnico deve fare riferimento altresì alla seguente normativa principale nazionale, distinta per tipologia di unità navale:

5.1 Unità da pesca

- decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" (Titolo V);
- decreto 5 agosto 2002, n. 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera", come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231;
- decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 "Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri";
- decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 “Applicazione della direttiva 93/103/CE prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo di navi da pesca”.

5.2 Unità da diporto

- decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto”;
- decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto";
- decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 "Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche".



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

di concerto con

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE

5.3 Unità da passeggeri adibite a navigazione nazionale

- decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 "Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali" e successive modifiche e integrazioni.
- regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

6. Per le attività di cui al presente articolo, l'ente tecnico deve fare altresì riferimento a eventuali ulteriori disposizioni emanate dall'Amministrazione in materia ambientale e marittima.

Articolo 6 (Condizioni per l'autorizzazione e modalità di presentazione dell'istanza)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 l'organismo riconosciuto interessato ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 3 e quindi acquisire la qualifica di "ente tecnico" deve presentare apposita istanza all'Amministrazione, in cui dichiara di:

- a) avere lo status di organismo riconosciuto delegato per il rilascio dei certificati statuari delle navi di bandiera italiana soggette alle convenzioni internazionali, nonché per l'esecuzione delle ispezioni e dei relativi controlli ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
- b) aver istituito una struttura centrale in ambito nazionale in grado di fornire supporto tecnico specialistico all'Amministrazione; a tal fine deve essere anche descritta sinteticamente la struttura dell'organizzazione prevista;
- c) avere la disponibilità di personale tecnico esclusivo qualificato, in grado di intervenire nell'ambito dell'area territoriale di ciascuna Direzione Marittima, per le attività di competenza in qualità di ente tecnico;

e si impegna a mantenere aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione della normativa nazionale; l'organismo riconosciuto si impegna altresì a mantenere le condizioni dichiarate nei punti a), b) e c) del comma 1 per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

2. All'istanza deve inoltre essere allegata copia, in lingua italiana, delle singole norme e regolamenti nonché relative procedure operative riferite alle attività di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c), d), e) f), e g), munite di tabella di correlazione tra i requisiti normativi ed i regolamenti tecnici dell'ente tecnico. Le norme e i regolamenti che derivano da elaborazioni e accordi internazionali applicabili anche al naviglio nazionale possono essere prodotte in lingua inglese.

3. L'organismo riconosciuto che intende essere autorizzato ai sensi dell'articolo 3 e quindi acquisire la qualifica di "ente tecnico" deve presentare la documentazione di cui al comma 2 in formato elettronico, agli indirizzi PEC dell'Amministrazione.

Articolo 7 (Monitoraggio e controlli)

1. L'Amministrazione verifica che l'ente tecnico svolga efficacemente le funzioni per le quali sono stati delegati, a soddisfazione dell'Amministrazione stessa mediante audit, ispezioni, indagini supplementari, o altre attività di monitoraggio.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

di concerto con

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE

2. Le verifiche di cui al comma 1 possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione, con la collaborazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare, garantendone le necessarie imparzialità e competenza.
3. La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterrà opportune, comunicando all'ente tecnico un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'ente tecnico è autorizzato a svolgere le attività di cui all'articolo 4.
5. Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valorizza - tra le altre cose e secondo specifiche procedure concordate - anche gli elementi di informazione ricevuti dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto riferibili a carenze, nella condotta dell'ente tecnico, rispetto alla corretta implementazione di requisiti tecnici in materia di sicurezza della navigazione. Analogamente, ma con riferimento ai requisiti tecnici di natura ambientale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valorizza gli elementi di informazione ricevuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Sulla base degli esiti della attività di verifica della applicazione delle disposizioni del presente decreto, l'Amministrazione valuterà l'introduzione di eventuali modifiche o integrazioni.

Articolo 8 (Informazioni)

1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche ai sensi dell'articolo 7, l'ente tecnico informa l'Amministrazione del lavoro svolto per suo conto. In particolare, invia l'elenco ufficiale delle navi del naviglio nazionale, per le quali svolge le attività di cui all'articolo 4, in forma elettronica in formato excel o equivalente, il cui modello sarà emanato successivamente dall'Amministrazione con apposita circolare; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale. Nell'elenco di cui al presente comma devono essere riportate anche le navi alle quali è stata ritirata la classe.
2. L'ente tecnico garantisce all'Amministrazione, anche tramite pubblicazione in apposita sezione dedicata del sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo ha svolto le attività di cui all'articolo 4. Tali informazioni debbono comprendere anche gli esiti delle attività ispettive e di controllo svolte, con indicazione delle eventuali non conformità rilevate, delle misure correttive adottate e dei certificati rilasciati.
3. L'ente tecnico invia con frequenza annuale all'Amministrazione e al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonché relative procedure operative riferite alle attività autorizzate di cui all'articolo 4. Le norme e i regolamenti che derivano da elaborazioni e accordi internazionali applicabili anche al naviglio nazionale possono essere prodotte in lingua inglese.
4. L'Amministrazione ed il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto forniscono all'ente tecnico tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere le attività autorizzate.
5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e controlli delle navi, l'ente tecnico aggiorna le proprie norme e le pubblica sul proprio sito internet con possibilità per l'Amministrazione di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. L'ente tecnico tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

di concerto con

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE

6. Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima l'ente tecnico nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attività autorizzate di cui all'articolo 4.

Articolo 9 (Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni)

1. L'interpretazione delle norme applicabili ai sensi della presente autorizzazione, nonché la determinazione delle esenzioni, delle equivalenze o delle deviazioni dalle loro previsioni, sono prerogativa dell'Amministrazione e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. L'ente tecnico, sulla base delle rispettive competenze, collabora alla loro definizione, come necessario.

2. Nel caso di progettazioni alternative (*Alternative design*), sono riservate al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:

- la categorizzazione della nuova tecnologia;
- l'accettazione delle regole, delle linee guida, dei codici e standard identificati durante la fase di studio/progettazione;
- l'accettazione delle linee guida provvisorie IMO/UE e/o delle regole di classe dell'organismo riconosciuto elaborate per i combustibili alternativi e per i sistemi associati;
- l'accettazione ovvero esenzione dall'analisi del rischio;
- l'accordo sui criteri di valutazione;
- l'approvazione del progetto preliminare;
- la conclusione del procedimento per mancato rispetto dei criteri di valutazione;
- l'approvazione finale ed il rilascio del Documento di approvazione finale;
- l'inserimento nei previsti database (es. DONA) delle informazioni previste.

Articolo 10 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata di diritto con il venir meno per l'ente tecnico delle deleghe ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, richiamato in premessa.

2. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate di cui all'articolo 4, l'Amministrazione può disporre, in relazione alla gravità delle non conformità riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa.

Articolo 11 Norma transitoria

1. Gli organismi che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già stati autorizzati all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale in base ai criteri contenuti nella nota prot. n. 6543 del 23 aprile 2012 di cui in premessa, ove intendano mantenere l'autorizzazione, debbono presentare istanza, entro un anno dalla suddetta data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco TOMAS